



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data *24 aprile 2025*.
e successivamente revisionato come segue:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO DA
00	24/04/2025	Prima emissione	CdA

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	5
PARTE GENERALE	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231 del 8 giugno 2001	6
1.1 <i>Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti</i>	6
1.2 <i>Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni</i>	6
1.3 <i>Criteri di imputazione della responsabilità all'ente</i>	7
1.4 <i>Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello organizzativo</i>	9
1.5 <i>I reati commessi all'estero</i>	10
1.6 <i>Le sanzioni</i>	10
1.7 <i>Le vicende modificative dell'ente</i>	11
2. FINALITÀ DEL MODELLO	12
3. CODICE ETICO DI GRUPPO	13
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	14
5. OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ DI INRAIL S.P.A.	14
5.1 <i>La storia</i>	14
5.2 <i>Denominazione - Scopo della Società</i>	15
5.3 <i>Organizzazione</i>	15
5.4 <i>Gruppo di riferimento</i>	16
6. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI INRAIL	17
7. MODELLO DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	19
8. DESTINATARI DEL MODELLO	20
9. DIFFUSIONE DEL MODELLO	20
10. IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER INRAIL	20
11. FORMAZIONE	21
12. ORGANISMO DI VIGILANZA	22
12.1 <i>Funzione</i>	22
12.2 <i>Nomina dell'Organismo di Vigilanza</i>	22
12.3 <i>Requisiti di eleggibilità</i>	23
12.4 <i>Revoca, sostituzione, decadenza e recesso</i>	24
12.5 <i>Svolgimento delle attività e poteri</i>	24
12.6 <i>Flussi informativi da e verso l'organizzazione</i>	26
12.7 <i>Rapporti con l'organismo di vigilanza della Controllante e delle Società del Gruppo</i>	26



12.8	<i>Il Sistema delle segnalazioni (whistleblowing)</i>	27
13.	SISTEMA SANZIONATORIO	28

DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Attività strumentali:** le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.
- **Autostrada del Brennero S.p.A. o A22:** la società controllante del Gruppo.
- **Codice Etico:** il Codice Etico e di comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle società controllante del Gruppo.
- **Consulenti:** i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **D.lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Gruppo:** Autostrada del Brennero S.p.A. e le società controllate, collegate e partecipate.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (Art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- **Organi sociali:** sono sia l’organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo previsto dall’Art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.
- **PA:** la Pubblica Amministrazione.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (Art. 357 c.p.).
- **Società o InRail:** InRail S.p.A.
- **Società del Gruppo:** società direttamente o indirettamente controllate da A22 ai sensi dell’Art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
- **Vertice della Società:** Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2001 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di InRail, i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale descrive le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè quelle attività nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente descritto, formano parte integrante del Modello:

- il **Risk Self Assessment** finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il **Codice Etico di Gruppo** che definisce i principi e le norme di comportamento del Gruppo;
- il **Codice Disciplinare di Gruppo** che stabilisce le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme aziendali, comprese quelle contenute nel Modello.
- tutte le **disposizioni**, i **provvedimenti interni**, gli **atti** e le **procedure operative** aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società;
- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("**Decreto**").

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231 del 8 giugno 2001

1.1 *Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”), nel recepire la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L’ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2 *Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni*

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati - *c.d. reati presupposto* - indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto e sono intervenute diverse estensioni.

Di seguito l’elencazione dei reati-presupposto previsti dal Decreto (aggiornata al D.lgs. 19/2023):

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto);

- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 del Decreto);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (Art. 25-ter del Decreto);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies del Decreto);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai Contanti (Art. 25-octies.1, co. 2);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del Decreto);
- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa, e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies);
- Reati transnazionali. Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale (L. n. 146/2006).

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in “**posizione apicale**”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore di un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- soggetti “**subordinati**”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse della società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’“**interesse**” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità dell’ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell’ipotesi in cui, pur nell’assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell’interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all’ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell’esercizio dell’attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l’esclusione dell’ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente

possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello organizzativo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti

nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'Art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

I. Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote che sono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota è invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

È solamente l'ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio.

II. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente è condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. Confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

IV. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendo all'ente una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* in essere.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni

di rischio di commissione dei reati.

3. CODICE ETICO DI GRUPPO

Autobrennero S.p.A. ha approvato un Codice Etico e di Comportamento di Gruppo che trova applicazione nella Capogruppo e nelle Società Controllate del Gruppo (il “**Codice Etico**”).

Il Codice Etico differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico ha come fine ultimo l’indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata l’attività della Capogruppo e delle sue Società controllate del Gruppo, in parallelo col perseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

In particolare, il Codice Etico contiene la descrizione delle regole di comportamento da adottare nei confronti dei diversi destinatari quali ad esempio i soci, il personale, i clienti, i fornitori, i finanziatori, la pubblica amministrazione e la collettività, oltre ai principi comportamentali da seguire relativamente ai seguenti aspetti:

- legalità;
- lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento;
- tutela dei diritti umani;
- salute e sicurezza, rispetto dell’ambiente e sostenibilità;
- diligenza e professionalità;
- immagine;
- riservatezza.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull’etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Si ritiene che per un’effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal Decreto e, più in generale dalla normativa societaria e penale.

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico si è proceduto all’adozione di un Codice Disciplinare di Gruppo che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Codice Disciplinare di Gruppo costituisce parte integrante del Modello, e attua le prescrizioni di cui

all'Art. 6, comma 2, lett. e), 2-bis, 2-ter e 2-quater e all'Art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto.

4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e dandone informativa nella prima seduta utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, affinché il Consiglio possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera dell'Amministratore Delegato con il coinvolgimento delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

5. OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ DI INRAIL S.P.A.

5.1 La storia

InRail S.p.A. è un'impresa ferroviaria privata fondata nel 2009, ha sede legale ed amministrativa a Genova, sede operativa a Udine e filiali a Nova Gorica (Slovenia) e Zagabria (Croazia). InRail è l'unica impresa privata italiana autorizzata ad effettuare trasporti per tutti i tipi di merci con proprie locomotive e personale qualificato in Slovenia, in Croazia e in Francia grazie al Certificato di Sicurezza Unico (SSC) rilasciato dall'ERA, l'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie.

La società si occupa nello specifico di:

- ricerca applicata nella gestione e realizzazione di servizi di trasporto e nella logistica;
- consulenze tecniche e studi di fattibilità nei trasporti in genere;
- noleggio di attrezzature, anche specialistiche, nell'ambito dei trasporti in genere e della logistica;
- organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e di addestramento professionale;
- studio, sviluppo e implementazione di software gestionali, gestione dei flussi informativi e di tutto ciò che può essere di ausilio alle attività produttive e commerciali sopra indicate, sia attraverso prodotti ad alta standardizzazione, sia mediante la realizzazione di prodotti dedicati;
- organizzazione, produzione, gestione e vendita di servizi di trasporto per ferrovia e di logistica integrata, nonché l'esercizio del trasporto ferroviario;
- organizzazione, in forma diretta o indiretta, dell'attività di autotrasporto di merci sia in conto proprio sia in conto terzi e distribuzione logistica;

- movimentazione merci, manovre ferroviarie, operazioni di carico e scarico, magazzinaggio, facchinaggio e pulizia industriale;
- progettazione, compresi i rilievi topografici, anche ai sensi della Legge;
- si avvale di una Sala Operativa multilingua attiva 24 ore su 24 incaricata di organizzare e presidiare il traffico.

5.2 Denominazione - Scopo della Società


InRail è un'impresa ferroviaria autorizzata a prestare servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di merci negli ambiti consentiti dalle norme nazionali (Italia), internazionali e dell'Unione Europea. InRail fornisce servizi di trasporto per tutti i tipi di merci, come materie prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas che liquidi, ed effettua regolarmente i propri servizi merci su numerose relazioni con particolare riguardo ai traffici sull'asse che collega l'Italia e l'est Europa. Recentemente, ha esteso la propria attività anche al territorio francese.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società può partecipare a gare, concorsi, convenzioni, trattative e appalti di qualunque genere oltreché associare in partecipazione terzi per singoli affari o per la intera attività.

5.3 Organizzazione

La Società ha assegnato specifiche responsabilità ad ogni Responsabile di Funzione indicati nello schema organizzativo della Società. Dette responsabilità sono definite nelle Jobs Description, nei Mansionari, nelle Procedure Interne e nelle Istruzioni Operative.


Organigramma della Società



5.4 Gruppo di riferimento

Nella pagina seguente l'Organigramma societario del Gruppo alla data del 26 marzo 2025:

ORGANIGRAMMA DI GRUPPO



Nel Gruppo, coordinato dalla società Autostrada del Brennero S.p.A., si concentrano capacità e competenze specifiche ed appropriate, opportune ed utili, in grado di creare sinergie atte a rendere più efficiente e sostenibile la filiera dei trasporti fornendo servizi alle persone, ai mezzi ed alle imprese attraverso l'integrazione fra diverse realtà ed inducendo così a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un'unica prestazione, in una visione globale del trasporto e, quindi, in un'ottica di catena logistica integrata.

Rapporti con le imprese partecipate ed eventi rilevanti dell'esercizio

Autostrada del Brennero S.p.A., in qualità di holding, ha il compito di dirigere e supportare le attività del Gruppo, esercitando l'indirizzo strategico, il coordinamento ed il controllo della gestione delle società partecipate.

In quest'ottica, tesa a rendere economicamente e funzionalmente valida la struttura di tutte le attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A., ha deliberato di approvare il Regolamento di Gruppo, documento costituente la disciplina di riferimento per guidare i rapporti con tutte le società rientranti nell'area di consolidamento, affinché i relativi comportamenti siano ispirati a regole organizzative e gestionali uniformi, nel quadro di strategie comuni, secondo logiche di direzione, coordinamento e governo imprenditoriale del Gruppo. Il Regolamento consente di operare, pur nella propria autonomia, in armonia con il modello di governo definito, volto a promuovere la gestione efficiente e la valorizzazione delle singole società e del Gruppo nel suo complesso.

6. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI INRAIL

La Società InRail ha deciso di avviare un processo interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'Art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio sulla cui base si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

L'identificazione dei processi sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e del funzionamento aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'individuazione e comprensione dei processi sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità vi sia la astratta possibilità di commettere reati.

L'analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto e/o un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle altre attività nell'ambito delle quali sia astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Sulla base dei processi sensibili individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e delle finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e controllo.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire ad InRail di tempestivamente prevenire ed impedire la commissione dei reati oltre che di sviluppare la consapevolezza nei destinatari del Modello, nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

I principi cardine, cui il Modello si ispira, sono:

- a) le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta l'analisi del contesto aziendale e la mappatura dei processi sensibili;
- b) i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Controllo e di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Controllo e di Vigilanza di risorse finanziarie adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- le verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in considerazione della struttura della Società e delle risorse aziendali;
 - la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Controllo e di Vigilanza delle informazioni rilevanti ai fini del Decreto.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione che altresì ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'Art. 6, comma 1 lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di InRail.

7. MODELLO DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Autostrada del Brennero S.p.A., attraverso la propria struttura organizzativa, comunica alle Società del Gruppo il proprio Modello organizzativo 231 ed ogni sua successiva edizione.

In ragione dell'attenzione posta dalla Capogruppo alle tematiche di corporate governance e alla tutela della legalità nella conduzione delle diverse attività di business, la stessa, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni società controllata, promuove l'adozione da parte delle stesse di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto. Tutte le società controllate adottano in autonomia un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, dopo aver analizzato e identificato le attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle. Tutte le Società del Gruppo, nella definizione del proprio modello, si attengono ai principi applicabili del Modello della Controllante, integrandone i contenuti e le necessarie misure di controllo in base alle specifiche peculiarità inerenti alla natura, alle dimensioni, al tipo di attività, alla struttura delle deleghe interne e dei poteri delle società controllate stesse. È cura di ogni singola Società del Gruppo adottare un proprio modello e nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Il Modello adottato da ogni singola Società del Gruppo è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle Società del

Gruppo all'Organismo di Vigilanza della Controllante.

8. DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- e) a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura;
- f) alla Società di Revisione.

I principi e i controlli del Modello si applicano anche ai dipendenti delle *branch* estere della Società, i quali sono tenuti a rispettare le regole, le procedure e i protocolli adottati da quest'ultima.

La Società si impegna altresì a garantire che le *branch* estere adottino misure organizzative e di controllo coerenti con il presente Modello, tenendo conto delle specificità normative dei Paesi in cui operano.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

9. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello è portato a conoscenza del personale dipendente mediante consegna di una copia cartacea o digitale, cui segue la sottoscrizione di una dichiarazione che ne attesta la consegna e l'impegno da parte dei Destinatari di attenersi scrupolosamente a tutto quanto in esso indicato.

Per tutti gli altri destinatari del presente Modello, lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet aziendale, da cui sarà liberamente scaricabile e stampabile.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, collaboratori esterni, partners e altre parti contrattuali prevedono una specifica clausola esplicita di presa visione del presente Modello, richiamando la fonte ove sarà possibile reperirlo, definendo le conseguenze della violazione alle norme da parte degli stessi.

10. IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER INRAIL

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
- Reati societari (Art. 25-ter);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinques);
- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (Artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies);
- Reati transnazionali (Art. 10, L. 146/2006).

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socioeconomico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico che vincolano, in ogni caso, i destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

Il Modello individua nella Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

In ogni caso, il Modello è tempestivamente integrato o modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- modifiche normative quali ad esempio l'introduzione di nuovi reati e/o la modifica degli attuali;
- modifiche nelle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- ogni altra situazione illustrata nel precedente capitolo 4 "Modifiche ed aggiornamento del Modello".

11. FORMAZIONE

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e Disciplinare di Gruppo e del Modello. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, e soggetti esterni a cui sia stata esternalizzata una funzione interna o parte di essa, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dalla Funzione Risorse Umane.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che verifica che i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono comunicati all'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

12. ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1 Funzione

La Società ha istituito, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, avendo come unico ed esclusivo riferimento il Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare costantemente:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- d) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

12.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV, motivando il provvedimento riguardante la scelta, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

I. Autonomia e indipendenza

Dal momento che l'OdV ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate,

la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'OdV risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV sono determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, i membri dell'OdV non devono:

- ricoprire, all'interno della Capogruppo e delle Società del Gruppo, incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Capogruppo e delle Società del Gruppo;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;

II. Professionalità

l'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e di consulenza.

Una volta individuato l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte dal Consiglio direttamente dai candidati.

III. Continuità d'azione

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente. L'attuale Organismo di Vigilanza di InRail è composto in forma monocratica da un professionista esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. L'OdV scaduto per decorrenza del termine, conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

12.3 Requisiti di eleggibilità

La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - ii. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
- c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'Art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

12.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza delle seguenti condizioni:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina dell'OdV non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza dei termini previsti, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

L'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, recesso, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

12.5 Svolgimento delle attività e poteri

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello e del Codice Etico, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. In particolare, l'OdV:

- svolge o provvede a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi annualmente in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e aggiorna la lista di informazioni che gli devono essere trasmesse;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione a processi e procedure identificate nel Modello; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale riguardante le attività sensibili della Società;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi d'indagine;
- effettua interventi estemporanei e non programmati;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società, a collaboratori, consulenti, nonché a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 9;
- chiede annualmente, e comunque qualora si ritenga opportuno, informazioni agli organismi di vigilanza delle società controllate;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società;
- richiede l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello;
- richiede alla competente funzione interna gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello accertata e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto;
- verifica periodicamente il Modello e il Codice Etico e, ove necessario, propone al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- verifica i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto;
- sensibilizza e favorisce la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- definisce o modifica il programma di monitoraggio del Modello anche attraverso l'espressione di un parere sul piano annuale dei controlli della Società.

Al fine di perseguire gli obiettivi descritti la Società assicura all'Organismo di Vigilanza:

- a)** la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nonché il libero accesso alle informazioni aziendali, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b)** adeguate risorse finanziarie (le spese sostenute dall'OdV nell'espletamento del mandato, adeguatamente motivate, sono a carico della Società);
- c)** la possibilità di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni

tecniche necessarie alla funzione di controllo;

- d) l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
- e) idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari.

12.6 Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'OdV ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

L'OdV stabilisce le informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento devono comunicare direttamente con l'OdV per segnalare eventuali violazioni del Modello nonché le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei cosiddetti reati-presupposto, utilizzando i canali ed i recapiti resi noti dall'Organismo di Vigilanza.

A tal fine è istituito un canale dedicato di comunicazione per la consultazione dell'OdV che consiste in un indirizzo di posta elettronica (odv@inrail.it) reso noto ai Destinatari ed ai terzi interessati, a cui dovranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato unicamente all'OdV. Tale modalità di trasmissione sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti e/o del contenuto delle segnalazioni anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti. In ogni caso, tutte le informazioni di cui venga in possesso l'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018.

In qualunque momento, un destinatario del presente Modello, dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento relativo ad uno dei reati presupposto indicati nel Decreto, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV, il quale provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione.

12.7 Rapporti con l'organismo di vigilanza della Controllante e delle Società del Gruppo

L'OdV della Società può chiedere informazioni agli organismi di vigilanza della Controllante e delle singole Società del Gruppo, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Società.

Gli organismi di vigilanza delle singole Società del Gruppo segnalano immediatamente eventuali gravi violazioni dei rispettivi Modelli di organizzazione e gestione e inviano una relazione scritta all'OdV della Controllante, nei tempi e con le modalità stabilite dagli accordi infragruppo, indicando le violazioni accertate al proprio modello organizzativo e le sanzioni disciplinari applicate, le modifiche di carattere significativo apportate al proprio modello organizzativo, e i fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio

dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della società controllata.

12.8II Sistema delle segnalazioni (whistleblowing)

In coerenza con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva Whistleblowing), InRail ha predisposto una procedura denominata "Regolamento Whistleblowing", a cui si rimanda interamente, la quale definisce i ruoli e le responsabilità per la gestione efficace, tempestiva e trasparente delle segnalazioni, anche anonime, di comportamenti messi in atto da soggetti funzionalmente legati alla Società, sospetti di essere non conformi secondo quanto definito dalla presente procedura, al fine di garantire un elevato livello di protezione delle persone segnalanti da eventuali ritorsioni.

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede che possono essere oggetto di segnalazione, di divulgazione pubblica, di denuncia, le seguenti violazioni:

- del diritto nazionale (illeciti civili, illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001);
- violazioni del diritto dell'Unione europea (Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione), tra cui: (i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4); (ii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); nonché (iii) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Nel dettaglio, i destinatari intenzionati ad effettuare una segnalazione, oltre ai canali di segnalazione all'Organismo di Vigilanza previsti dal presente Modello, possono inviare una segnalazione utilizzando il canale Whistleblowing interno raggiungibile all'indirizzo: <https://www.nxnwb.it/app/whbirl/index.html>.

I soggetti incaricati a ricevere, verificare e valutare la segnalazione sono allocati nella Funzione incaricata della gestione della segnalazione.

Il D.lgs. n. 24/2023 - ferma restando la preferenza per i canali interni - prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno (piattaforma online messa a disposizione dall'ANAC), utilizzabile nel caso in cui i presunti responsabili della violazione siano gli Esponenti aziendali o i dipendenti/collaboratori della Funzione incaricata alla gestione della segnalazione (Responsabile della

Segnalazione), ossia:

- il Canale di segnalazione esterno A.N.A.C. qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe determinare rischio di ritorsione, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>);
- la Divulgazione pubblica, in cui informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite mezzi di stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La Denuncia all’autorità giudiziaria, in cui informazioni sulla condotta illecita vengono inviate in una formale denuncia. Anche in questo caso, vengono applicate e devono essere rispettate le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno da parte degli Uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

13. SISTEMA SANZIONATORIO

Si ritiene che per un’effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal Decreto, e più in generale, dalla normativa societaria e penale.

In questa ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico si è proceduto all’adozione di un Codice Disciplinare di Gruppo che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni indicate nel Codice Disciplinare, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.